



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, fino all'avanzamento al grado di colonnello, e gradi corrispondenti, degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b*), del medesimo articolo 2233-*quater*, le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e che, per l'avanzamento al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016;
- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 2, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato;
- VISTO l'articolo 2238-*ter* del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione, e gradi corrispondenti, per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-*bis*,

1136-*bis*, 1185-*bis* e 1226-*bis* del codice dell'ordinamento militare, e comunque non inferiore a due anni;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 15 luglio 2020, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio 2020, recante «Determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, da formare alla data del 31 ottobre 2020, per l'avanzamento ai gradi di capitano, maggiore e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, nell'anno 2021»;

VISTO l'articolo 1053 del codice dell'ordinamento militare, il quale, nel disciplinare la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali, prevede che, alla data di ogni anno ivi indicata, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;

RAVVISATA l'esigenza di determinare le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l'avanzamento a scelta, nell'anno 2022, ai gradi di colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

RAVVISATA l'esigenza di determinare altresì le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l'avanzamento ad anzianità, nell'anno 2022, al grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

VISTO l'articolo 1096, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado dal medesimo codice;

VISTO l'articolo 1054 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito;

VISTO l'articolo 1071, commi 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi e che le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del medesimo codice;

VISTE le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del codice dell'ordinamento militare, che disciplinano le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nella parte in cui stabiliscono gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'avanzamento al grado superiore;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2018, il quale ha rideterminato, per ciascuno dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado

di maggiore, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018, prevedendo l'inclusione degli ufficiali con il grado di capitano, e gradi corrispondenti, in due distinte aliquote formate sulla base delle differenti anzianità nel grado;

CONSIDERATO che, per effetto dell'attuazione del citato decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018, per il conferimento delle promozioni al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018, sono state formate, per ciascuno dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, due distinte graduatorie di merito e altrettanti quadri di avanzamento, con precedenza, nell'attribuzione delle promozioni, dei quadri riferiti ai capitani, e gradi corrispondenti, con maggiore anzianità di grado;

CONSIDERATO l'andamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento agli avanzamenti a scelta ai gradi di colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, per i quali si dovrà procedere all'inclusione nelle relative aliquote di valutazione degli ufficiali che abbiano maturato la permanenza minima nel grado richiesta, la quale deve essere comunque non inferiore a due anni per i generali di divisione;

CONSIDERATO l'andamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento all'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, per il quale si dovrà procedere al conferimento delle relative promozioni con decorrenza dal giorno del compimento dell'anzianità di grado richiesta;

DECRETA

Art. 1

Aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per l'avanzamento al grado superiore nell'anno 2022

1. Le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l'avanzamento, nell'anno 2022, ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono determinate:

- a) per l'Esercito, dalla tabella A allegata al presente decreto;
- b) per la Marina militare, dalla tabella B allegata al presente decreto;
- c) per l'Aeronautica militare, dalla tabella C allegata al presente decreto.

Roma, li - 5 GIU. 2021

IL MINISTRO



Il Ministro della Difesa

ROMA, 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098

M_D GSGDNA REG2021 0042404 15-06-2021



ESERCITO ITALIANO

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL'ANNO 2022			
RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I N O R M A L I	ARMI DI FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	generale di divisione	31 dicembre 2018
		tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO DEGLI INGEGNERI	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO SANITARIO	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO DI COMMISSARIATO	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	R U O L I S P E C I A L I	ARMI DI FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	tenente colonnello
maggiore			31 dicembre 2017
ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI		tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
CORPO SANITARIO		tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
CORPO DI COMMISSARIATO		tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017

(*) Maggiori aventi pregressa anzianità nel grado di capitano uguale o anteriore al 31 dicembre 2010 e inclusi nella "prima aliquota" di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018.

MARINA MILITARE

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL'ANNO 2022			
RUOLO	GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE	
R U O L I N O R M A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	ammiraglio di divisione	31 dicembre 2019
		capitano di fregata	31 dicembre 2017
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO DEL GENIO DELLA MARINA	capitano di fregata	31 dicembre 2015
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2015
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2015
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	capitano di fregata	31 dicembre 2015
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
	R U O L I S P E C I A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	capitano di fregata
capitano di corvetta			31 dicembre 2017
CORPO DEL GENIO DELLA MARINA		capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO		capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO		capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO		capitano di fregata	31 dicembre 2014
		capitano di corvetta	31 dicembre 2017

(*) Capitani di corvetta aventi pregressa anzianità nel grado di tenente di vascello uguale o anteriore al 31 dicembre 2010 e inclusi nella "prima aliquota" di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018.

AERONAUTICA MILITARE

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL'ANNO 2022			
RUOLO	GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE	
R U O L I N O R M A L I	NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA	generale di divisione aerea	31 dicembre 2019
		tenente colonnello	31 dicembre 2018
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	CORPO SANITARIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2015
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
	R U O L I S P E C I A L I	NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello
maggiore			31 dicembre 2017
ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA		tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017
CORPO SANITARIO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2014
		maggiore	31 dicembre 2017

(*) Maggiori aventi pregressa anzianità nel grado di capitano uguale o anteriore al 31 dicembre 2010 e inclusi nella "prima aliquota" di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018.